

Proponente: 31.A
Proposta: 2024/565
del 20/03/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 322
del 21/03/2024

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROROGA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO DI "FUNZIONARIO RETI SOCIALI" - SPECIALIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ASSEGNATE AL SERVIZIO "SERVIZI SOCIALI"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024 – 2026 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 di I.D. del 26.04.2023 sono stati approvati il Rendiconto della Gestione 2022 ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 di I.D. del 26.04.2023 sono stati approvati anche il Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2022 dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia del Comune di Reggio Emilia ed i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 di I.D. del 30.01.2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 3 del 11.01.2024", è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 in cui è confluito il Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026;

Vista e richiamata la Deliberazione G.C. n. 306 del 14.12.2023 avente ad oggetto "4^a Aggiornamento al PEG 2023 e al Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) approvato con G.C. n.13 del 31/1/2023 e modificazioni. Rideterminazione Dotazione Organica, dichiarazione sull'assenza di eccedenze (ex art.33 D.Lgs. n.165/2001) per il 2024. Autorizzazione al Presidente Delegazione Trattante di Parte Pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di Accordo sulla distribuzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2023 e preintesa CCDI 2023-2025-CCNL 16/12/2022 e relativi allegati" con riferimento al punto 3 del dispositivo, nel quale si dichiarava "...a valere per l'anno 2024, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2024 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 di I.D. del 30.01.2024 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 3 del 11.01.2024" dove, considerato tutto quanto indicato in premessa, si deliberava, tra l'altro:

"...

- di approvare il Piano Integrato di Attività e organizzazione 2024/2026 e relativi allegati come da allegato "A" parte integrante della presente deliberazione secondo la struttura evidenziata in premessa;
- di confermare, a valere per l'anno 2024, effettuata la ricognizione annuale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001 (rif. Deliberazione di G.C. n. 306 del 14/12/2023), così come sostituito dall'art. 16 della Legge di stabilità n. 183/2011, che il Comune di Reggio Emilia, allo stato attuale, non presenta situazioni di soprannumero in Dotazione organica, né situazioni di eccedenza alcuna di personale sia in relazione ad esigenze funzionali che finanziarie e che in corso di esercizio 2024 si provvederà a monitorare il mantenimento di tale condizione in relazione a tutti i vincoli normativi ed in caso di modificazioni significative delle proprie condizioni si provvederà a rivedere la presente dichiarazione;
- di conferire mandato alla Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" di provvedere, con propri atti, all'indizione dei Bandi di Concorso Pubblico, dei Bandi di Mobilità volontaria tra enti autorizzati, nonché a tutti gli adempimenti indicati e conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le assunzioni mediante scorrimento di graduatorie concorsuali pubbliche, con le modalità e secondo i complessivi indirizzi della Giunta indicati negli specifici capoversi della sotto-sezione 3.3 del PIAO – Piano dei fabbisogni;

[...]

- di confermare per il triennio 2024-2026 i contenuti e gli indirizzi di cui ai precedenti Piani Occupazionali / Triennali dei fabbisogni, per tutto quanto non modificato da norma di legge o diversamente o nuovamente disposto col presente provvedimento, ivi compresi i criteri per l'individuazione di graduatorie di altri Enti da utilizzare per la copertura dei posti vacanti;
...”;

Visto in particolare quanto indicato alla “**SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**” del PIAO del Comune di Reggio Emilia - Allegato A parte integrante della citata Delib. G.C. n. 12 di I.D. del 30.01.2024 - e precisamente al capitolo “**3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale**” dove, preso atto della normativa applicabile alle assunzioni di personale negli Enti locali e dei criteri per la definizione delle capacità assunzionali degli stessi:

- al paragrafo “**Strategie di copertura del fabbisogno**” si individuano, tra le leve su cui agire il reclutamento “...da attivare dagli uffici competenti in maniera flessibile e/o funzionale per la realizzazione e/ la ottimizzazione dei tempi di assunzione di nuove risorse umane...” anche “...**assunzioni a tempo determinato da graduatorie proprie o di altri enti per esigenze straordinarie o sostitutive**, laddove sia motivatamente compromessa la funzionalità degli uffici o sia necessario garantire gli standard quantitativi/qualitativi di personale previsti dalle norme (scuole, **servizi sociali**); ...”;
- allo specifico passo “**Reclutamento di personale a tempo determinato**” si prevedono:
“...
nuove assunzioni/proroghe a tempo determinato necessarie ai fini sostitutivi o per esigenze temporanee / eccezionali dei diversi servizi dell'Amministrazione, principalmente connesse ai **servizi sociali**, scolastico-educativi, al cittadino, istituzionali, di “governance”, previste da leggi speciali (TUEL 267/2000) e/o per far fronte ad esigenze straordinarie o progettuali emergenti non previste dal presente piano utili a non compromettere la funzionalità dei servizi od il rispetto delle scadenze da parte delle singole strutture, tenuto conto anche dei risparmi generati dai dimissionari, coerentemente con i parametri di contenimento della spesa di personale:
- media del triennio 2011-2013;
- tetto della spesa per lavoro flessibile entro dell'analoga voce di spesa 2009 (al netto delle “deroghe”, delle categorie escluse, dei finanziamenti esterni, ecc.);
- sostenibilità finanziaria;
...”;

Preso atto del Verbale n. 01 del 29.01.2024 del Collegio dei Revisori dei Conti con il quale ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale relativa alla sezione 3.3 del PIAO “Piano dei Fabbisogni di personale”;

Valutato che la presente determinazione - oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio per i fini di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della Legge 69/2009 e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di Reggio Emilia per i fini di trasparenza amministrativa del D.Lgs 33/2013 - contiene dati personali oggetto di protezione ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento Europeo 679/2016, si rende necessario, nel rispetto e nel bilanciamento delle sopracitate normative, procedere all'identificazione delle persone interessate tramite le sole iniziali; le persone verranno meglio generalizzate con i dati personali nella relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile;

Valutato inoltre che il presente provvedimento contiene dati “particolari” dei dipendenti assenti da sostituire con diritto alla conservazione del posto - così come definiti dall'articolo 9 del Regolamento europeo 679/2016 – e pertanto, nel rispetto del medesimo articolo 9 che ne prescrive il divieto di trattamento, le persone interessate non verranno generalizzate all'interno del presente provvedimento ma soltanto all'interno della relazione allegata allo stesso, che ne costituisce parte integrante non pubblicabile ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone interessate relativamente al trattamento dei dati personali. Tale procedura trova fondamento altresì nell'art. 18 del vigente “Regolamento Comunale per lo svolgimento del procedimento amministrativo” (approvato con Deliberazione C.C. 31307/201 del 21/11/1997, modificato con Deliberazioni C.C. 5243/88 del 02/04/2007, C.C. 10612/124 del 02/07/2012 e C.C. 42830/177 del 15/12/2014);

Tutto ciò premesso;

Viste:

- la Determinazione Dirigenziale n. 684 di R.U.A.D. del 20.04.2023 con la quale si è proceduto ad indire il Bando di CONCORSO PUBBLICO per esami per la copertura 1 posto di “Funziario Reti Sociali – specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale)” Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, a tempo pieno presso il Comune di Reggio Emilia;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1400 di R.U.A.D. del 22.08.2023 con la quale si è provveduto ad approvare la specifica graduatoria del Concorso Pubblico sopra citato valida unicamente per assunzioni a tempo determinato, redatta successivamente all'effettuazione della prova scritta utilizzabile nell'immediato per le esigenze straordinarie nonché sostitutive e temporanee nelle more della conclusione della procedura concorsuale e dell'approvazione della relativa graduatoria finale di merito valida per la nomina del vincitore e utilizzabile sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato in via prioritaria;
- la determinazione dirigenziale n. 1893 di R.U.A.D. del 09.11.2023 con la quale si è provveduto ad approvare, tra l'altro, la graduatoria finale di merito valida per la nomina del vincitore e utilizzabile sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato (in via prioritaria);

Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 947 del 14.09.2023, per le motivazioni in essa riportate, si provvedeva ad assumere a tempo determinato e pieno, mediante utilizzo della graduatoria approvata con DD n. 1400 di RUAD del 22.08.2023, valida unicamente per assunzioni a tempo determinato derivante dal suddetto Concorso Pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di “Funziario Reti Sociali – specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale)” n. 6 unità di personale con profilo di “Funziario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali – Assistente Sociale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) tra cui la dott.ssa **M.A.** per il periodo **02.10.2023 - 29.03.2024** per esigenze sostitutive di personale assente per maternità salvo proroga e salvo revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto e con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” – UOC Polo Sociale Territoriale Sud;
- con determinazione dirigenziale n. 106 del 01.02.2024, per le motivazioni in essa riportate, si provvedeva ad assumere a tempo determinato e pieno, mediante utilizzo della graduatoria finale di merito utilizzabile sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato (in via prioritaria) approvata con con DD n. 1893 di R.U.A.D. del 09.11.2023 derivante dal suddetto Concorso Pubblico per “Funziario Reti Sociali – specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale)” n. 4 unità di personale con profilo di “Funziario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali – Assistente Sociale (Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione) tra cui la dott.ssa **C.E.** per il periodo **05.02.2024 - 19.04.2024** per esigenze sostitutive di personale assente per maternità salvo proroga e salvo revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto e con assegnazione al Servizio “Servizi Sociali” – UOC Polo Sociale Territoriale Ovest;

Vista la comunicazione del 20.03.2024, avente ad oggetto “Richiesta di proroga dei contratti a tempo determinato di n. 2 unità in servizio con profilo di Funziario Reti Sociali – Specializzazione Servizio Sociale”, allegata al presente provvedimento, con la quale la Dirigente del Servizio “Servizi Sociali”, tenuto conto delle comunicazioni ricevute da parte delle dipendenti assenti per congedo di maternità aventi diritto alla conservazione del posto, richiedeva la proroga del contratto in essere con la **Dott.ssa M. A. sino al 13.01.2025 salvo proroga** e del contratto in essere con **la Dott.ssa C. E. sino al 02.09.2024 salvo proroga**;

Verificata l'impossibilità di far fronte alla suddetta esigenza sostitutiva con personale di pari profilo già dipendente dell'Ente, stante il completo utilizzo del personale dotato di dette caratteristiche sulle ordinarie attività gestionali tipiche del Servizio Servizi Sociali, nonché sugli specifici prodotti/progetti strategici e gestionali assegnati ai Dirigenti ed alle diverse strutture di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEG, come indicato da ultimo nella citata Deliberazione di G.C. n. 12 di I.D. del 30.01.2024;

Visto quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato dall'art. 9 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 75/2017:

“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne

preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto [...] Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato..."

e visto anche quanto indicato dalla Circolare 5/2013 della Funzione Pubblica;

Considerato che nei casi di specie non ricorre l'obbligo, disposto dall'art. 34, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, di verificare l'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi prima di procedere ad effettuare nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a 12 mesi, poiché non si tratta di nuove assunzioni bensì di proroga di contratti a tempo determinato già in essere;

Visto, inoltre, quanto disposto in materia di assunzioni a tempo determinato dal D.Lgs. n. 81/2015 c.d. "Jobs act" ed in particolare dagli artt. 19, 21 e 23 in materia di determinazione del limite massimo di contratti stipulabili, di apposizione del termine, di proroga, nonché in merito alla successione dei contratti e durata massima triennale della tipologia contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato e considerato che è consentito prorogare il contratto a tempo determinato per un massimo di 5 volte nell'arco di 36 mesi;

Visto, in particolare, l'art. 23 del sopracitato D.Lgs. n. 81/2015 relativamente al numero complessivo di contratti a tempo determinato che testualmente recita:

- "1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.*
- 2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:*
 - a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;*
 - b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;*
 - c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;*
 - d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;*
 - e) **per sostituzione di lavoratori assenti;***
 - f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.*

...;

Preso atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, triennio 2019-2021, ha confermato all'art. 60 "Contratto di lavoro a tempo determinato" il tetto annuale del 20% di cui all'articolo 23 del Decreto Legislativo 81/2015, ma estende, al comma 4, la casistica dei contratti a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative rispetto a quella già individuata dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare come segue:

- "a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*

- d) stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali;
- e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli **assistenti sociali**;
- f) personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;
- g) realizzazione dei eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione;"

e che, pertanto, la proroga richiesta dei presenti contratti di lavoro a tempo determinato – riguardando solo unità di personale con profilo di “Funzionario Reti Sociali” – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) e ricorrendo inoltre la fattispecie di sostituzione di lavoratori assenti - risulta esente dalle limitazioni quantitative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall'art. 60 co. 4 lett e) del vigente CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dal medesimo art. 23, comma 2 lett e) del D.Lgs. n. 81/2015;

Visto altresì, con riferimento al limite massimo di 36 mesi di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'ex art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001, ora abrogato ed il cui contenuto è stato trasfuso nell'art. 19 commi 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 81/2015, il Parere UPPA n° 3/2009, nel quale si indica che *“Il limite temporale dei 36 mesi si sostanzia in un contatore che faccia riferimento a rapporti di lavoro inerenti allo svolgimento di mansioni equivalenti riconducibili, come già detto, alla medesima procedura di reclutamento”*;

Preso atto, a tal proposito, che la richiesta di proroga in oggetto riguarda le medesime attività lavorative svolte dalle dipendenti in virtù dei contratti di lavoro a tempo determinato già in essere (corrispondenti al profilo professionale di Funzionario Reti Sociali – assistente sociale) e riconducibili alla medesima procedura di reclutamento, già richiamata in premessa e che si tratta della prima proroga per entrambe le dipendenti;

Valutato, ai fini del calcolo del “contatore” individuale massimo di 36 mesi di assunzione per mansione e procedura selettiva, che le dipendenti interessate presentano la seguente situazione:

- **M.A.** essendo stata assunta con determinazione dirigenziale n. 947 di R.U.D. del 14.09.2023 a tempo determinato per il periodo 02.10.2023 – 29.03.2024 - mediante utilizzo della graduatoria valida unicamente per assunzioni a tempo determinato, riferita alla procedura concorsuale richiamata, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1400 di R.U.A.D. del 22.08.2023 - presenta un “contatore” individuale pari a 5 mesi e 28 giorni, pertanto la proroga proposta risulta pienamente compatibile con il suddetto limite temporale di 36 mesi;
- **C.E.** già assunta a tempo determinato con determinazione dirigenziale n. 1129 di R.U.D. del 20.10.2023 per il periodo 30.10.2023 – 30.04.2024 mediante utilizzo della graduatoria valida unicamente per assunzioni a tempo determinato riferita alla procedura concorsuale richiamata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1400 di R.U.A.D. del 22.08.2023, cessata anticipatamente in data 04.02.2024 avendo accettato la proposta assuntiva a tempo determinato per il periodo 05.02.2024 – 19.04.2024 mediante utilizzo della graduatoria finale di merito utilizzabile sia per assunzioni a tempo indeterminato che determinato (in via prioritaria), riferita alla medesima procedura concorsuale, approvata con DD n. 1893 di R.U.A.D. del 09.11.2023, assunzione di cui si sta disponendo la proroga (cfr determinazione dirigenziale n. 106 di R.U.D. del 01.02.2024 in premessa richiamata), presenta alla data della proroga un “contatore” individuale pari a 5 mesi e 21 giorni, pertanto la proroga proposta risulta pienamente compatibile con il suddetto limite temporale di 36 mesi

Appurata la necessità di disporre la proroga dei suddetti contratti per le durate richieste dalla Dirigente del Servizio a copertura delle due distinte esigenze sostitutive (comprehensive di periodi di congedo, ferie...) a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del Servizio Servizi Sociali;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle esigenze più sopra manifestate, al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio interessato procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere con le dipendenti, in servizio con profilo di “Funzionario Reti Sociali” - Specializzazione Servizi Sociali, Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, a tempo pieno, come di seguito precisato:

Iniziali cognome e nome	Decorrenza e durata della proroga	assegnazione
M.A.	30.03.2024 – 13.01.2025 salvo proroga e revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto meglio generalizzata nella relazione allegata	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale SUD
C.E.	20.04.2024 – 02.09.2024 salvo proroga e revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto meglio generalizzata nella relazione allegata	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale OVEST

Valutato, con riferimento alla spesa relativa alle proroghe contrattuali oggetto del presente provvedimento, che:

- si possano effettuare, nell'anno in corso, le azioni di reclutamento di personale come previste ed indicate nel PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 12 di I.D. del 30.01.2024;
- le risorse necessarie alle assunzioni di cui al presente provvedimento sono rinvenibili negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2024 – 2026 nei competenti capitoli dell'annualità 2024 e 2025;
- la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate da ultimo nella citata Deliberazione di G.C. n. 12 di I.D. del 30.01.2024;
- essa risulta inoltre compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (come modificato dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009);
- ad ogni buon conto, trattandosi di spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, per altro motivata da ragioni sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 - commi 7 e 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., art. 4 - 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- gli articoli 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Vecchi in data 31.01.2023, P.G. n. 32027 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione" dal 01.02.2023;

DETERMINA

1. di **prorogare** - per tutte le motivazioni indicate in premessa, secondo gli indirizzi e le autorizzazioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 12 di I.D. del 30.01.2024 di approvazione del PIAO, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il rapporto di lavoro a tempo determinato in essere con le 2 dipendenti sotto indicate (meglio generalizzate nella relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile), già assunte con profilo di **"Funzionario Reti Sociali" - Specializzazione Servizi Sociali**, Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, a tempo pieno, ai sensi del vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.ii. e dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., per il periodo e con l'assegnazione di seguito riportate, stante il permanere delle esigenze sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto a garanzia del corretto e puntuale funzionamento delle attività del Servizio Servizi Sociali

Iniziali cognome e nome	Decorrenza e durata della proroga	assegnazione
M.A.	30.03.2024 – 13.01.2025 salvo proroga e revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto meglio generalizzata nella relazione allegata	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale SUD
C.E.	20.04.2024 – 02.09.2024 salvo proroga e revoca per rientro anticipato della dipendente sostituita avente diritto alla conservazione del posto meglio generalizzata nella relazione allegata	Servizio "Servizi Sociali" – UOC Polo Sociale Territoriale OVEST

specificando che le stesse presentano tutte le condizioni di prorogabilità a tempo determinato meglio esplicitate in premessa ed in particolare che

- si tratta della 1^a proroga contrattuale
 - dette proroghe risultano pienamente compatibili con il limite temporale di 36 mesi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.;
 - la proroga riguarda le medesime attività lavorative svolte in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato già in essere (attività corrispondenti allo stesso profilo professionale di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali);
2. di mantenere alle dipendenti il trattamento economico mensile lordo proprio del personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione profilo di Funzionario Reti Sociali – Specializzazione Servizi Sociali;
 3. di dare atto che la complessiva spesa di **€ 39.037,31** trova copertura sul Bilancio pluriennale 2024-2026 – **capitolo 30807 "Personale a tempo determinato Servizi Sociali"** – Centro di Costo 0145 - codice Modalità di Gestione Conto Annuale 001 Interventi in economia diretta - e precisamente:

Anno 2024

art. 1 € **28.719,23** - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102 – imp. 2024/407

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07

codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006

codice COFOG: 10.9.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1104

art. 2 € **7.698,60** - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104 -imp. 2024/408

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:

codice funzionale missione / programma: 12.07

codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001

codice COFOG: 10.9.1

codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)

codice SIOPE: 1111

art. 2 € **1.426,79** - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104 – imp. 2024/409

codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG:10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

Anno 2025

art. 1 € **905,10** - Competenze lorde - COGE HA – PD 3102
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.01.01.006
codice COFOG: 10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1104

art. 2 € **242,62** - Contributi a carico del Comune - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.001
codice COFOG: 10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1111

art. 2 € **44,97** - Contributi a carico del Comune (TFR) - COGE HC - PD 3104
codifica transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011:
codice funzionale missione / programma: 12.07
codice piano dei conti integrato: 1.01.02.01.003
codice COFOG:10.9.1
codice transazione UE: 8 (Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE)
codice SIOPE: 1113

4. di dare atto, con riferimento alla spesa relativa alle proroghe contrattuali oggetto del presente provvedimento, che

- si possano effettuare, nell'anno in corso, le azioni di reclutamento di personale come previste ed indicate nel PIAO 2024/2026 approvato con deliberazione di G.C. n. 12 di I.D. del 30.01.2024;
- le risorse necessarie alle assunzioni di cui al presente provvedimento sono rinvenibili negli stanziamenti del Bilancio pluriennale 2024 – 2026 nei competenti capitoli dell'annualità 2024 e 2025;
- la stessa rientra ed è contenuta nei vincoli e limiti di spesa di personale di cui alla vigente normativa in materia assuntiva e che pertanto il presente provvedimento risulta conforme a quanto previsto dall'art. 1 commi 557, 557-bis, -ter e -quater della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. in materia di contenimento e riduzione della spesa di personale rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011-2013 e di tutte le ulteriori disposizioni legislative successivamente intervenute ed indicate da ultimo nella citata Deliberazione di G.C. n. 12 di I.D. del 30.01.2024;
- essa risulta inoltre compatibile con i vincoli di spesa per assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (come modificato dall'art. 11 comma 4-bis del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha eliminato di fatto gli obblighi in materia di riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato per gli Enti locali rispettosi delle regole, contenendola solo complessivamente entro il limite di quella sostenuta nel 2009);
- ad ogni buon conto, trattandosi di spesa relativa a rapporti di lavoro a tempo determinato, per altro motivata da ragioni sostitutive di personale assente con diritto alla conservazione del posto, essa non vincola in maniera permanente il Bilancio del Comune di Reggio Emilia, essendo per sua natura limitata nel tempo e strettamente legata alle esigenze straordinarie che la determinano;

5. di dare infine atto che la proroga dei presenti contratti di lavoro a tempo determinato – riguardando solo unità di personale con profilo di "Funzionario Reti Sociali" – Specializzazione Servizi Sociali (Assistente Sociale) e ricorrendo inoltre la fattispecie di sostituzione di lavoratori assenti - risulta

esente dalle limitazioni quantitative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 81/2015 in virtù delle esclusioni operate dall'art. 60 co. 4 lett e) del vigente CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 e dal medesimo art. 23, comma 2 lett e) del D.Lgs. n. 81/2015.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si trasmette il presente provvedimento alla Ragioneria Comunale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO